

dere, nonostante il silenzio delle leggi longobarde, che la tutela degli interessi singolari e l'amministrazione del patrimonio del minore fossero più particolarmente devoluti all'agnato più prossimo, a cui spettava anche il mundio sulla madre. Soltanto si tratta di una istituzione tuttora embrionale, sia perchè si guarda ancora piuttosto all'interesse della famiglia che a quello del minore, sia perchè non è ancora generalmente applicato il diritto di rappresentanza dei minori in giudizio (§ 37), sia perchè dura breve tempo, essendo la maggiore età fissata a 12 anni. Appunto a difesa dell'interesse singolare del minore, per suggerimento romano, una legge di Liutprando estende questo termine, e richiede l'intervento del giudice e della parentela, per autorizzare gli atti relativi al minorenne, elevando a 18 anni il termine, per consentire ai giovani l'alienazione del proprio patrimonio (§ 59).

Ma l'istituzione di una tutela vera e propria si svolge solo più tardi e per influenza del diritto romano. Allorchè, negli ultimi tempi longobardi, fu ammessa la rappresentanza in giudizio, si incomincia a richiedere che il minore sia assistito da una persona capace di difenderne gli interessi, e questa persona prende nome di *advocatus* o di *tutor*, e, dove manchi nell'ordine familiare, deve essere nominata dal giudice. Di qui sorge il tutore, che assume interamente la rappresentanza del pupillo, agisce in suo nome e interpone la propria autorità, per integrarne la capacità giuridica. Esso ha l'amministrazione e il godimento dei beni, non ne rende conto ed è tenuto soltanto all'obbligo di provvedere ai bisogni del pupillo, secondo la sua condizione familiare; ma non può compiere atti di alienazione, se non in casi eccezionali e coll'intervento del giudice. Contro gli eccessi del tutore, il pupillo medesimo, giunto all'età maggiore, aveva facoltà di ratificarne la amministrazione, altrimenti poteva richiedere di essere restituito nel pristino stato, senza obbligo di dar compensi a chi